



Proposta n. 377 / 2022

PUNTO 31 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 22/03/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 289 / DGR del 22/03/2022

OGGETTO:

Individuazione dei criteri e autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nel 2022 (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Individuazione dei criteri e autorizzazione delle risorse ai fini dell'erogazione di contributi *de minimis* a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nel 2022 (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si provvede all'aggiornamento dei criteri per la corresponsione di contributi a titolo di indennizzo dei danni da predazione causati da grandi Carnivori selvatici nel 2022, autorizzando a tal fine un importo previsionale di € 250.000,00 a valere sul fondo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013, il tutto alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale (Regolamenti UE n. 1407/2013 e s.m.i. e n. 316/2019).

Il relatore riferisce quanto segue.

Con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto a istituire uno specifico fondo per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all'interno dei territori preclusi all'esercizio venatorio (art. 3 della L.R. 6/2013), fondo che si affianca al fondo "ordinario" di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993, destinato alle stesse finalità nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria.

Con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, l'operatività del suddetto fondo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013 è stata estesa alla prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell'intero territorio regionale.

Avuto riguardo ai danni arrecati dai grandi Carnivori selvatici (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Lupo e all'Orso), la Giunta regionale ha operato fin dal 2007 secondo un'impostazione che prevede, a titolo di indennizzo dei suddetti danni, l'erogazione di contributi commisurati al 100% del valore dei danni diretti e indiretti subiti dall'azione del predatore. Ai fini dell'esatta quantificazione dei contributi riconoscibili, con DGR 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati i "Criteri per la valutazione economica dei danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all'apicoltura", criteri successivamente riapprovati di anno in anno con modifiche non sostanziali, concernenti in particolare l'aggiornamento dei valori tabellari dei capi predati e i criteri per il riconoscimento dei danni indiretti. A tale proposito si richiama, da ultimo, la DGR n. 344 del 23.03.2021, con la quale è stato altresì aggiornato l'iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori selvatici, Allegato B a detto provvedimento.

Nella premessa di detta deliberazione, sono descritti i passaggi normativi in base ai quali, a tutt'oggi, viene confermata anche per i contributi erogati a titolo di indennizzo per danni causati da fauna protetta, quali appunto i grandi Carnivori, la natura di contributi *de minimis* ai sensi dei Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 (quest'ultimo modificato e aggiornato con Regolamento UE 316/2019).

Si dà atto dell'interlocuzione con l'Associazione regionale Allevatori del Veneto ARAV, che con nota prot. 111469 del 10.03.2022 ha inviato le proprie proposte ai fini dell'aggiornamento dei valori tabellari di riferimento per la quantificazione dei danni diretti, proposte che vengono accolte nell'allegato al presente atto.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede:

- ad approvare i criteri per l'ammissibilità e la valutazione economica dei danni da grandi Carnivori alle produzioni zootecniche e all'apicoltura nel 2022, nei termini di cui all'**Allegato A**, facente parte integrante del presente provvedimento;
- ad autorizzare l'importo di € 250.000,00 per la corresponsione di contributi *de minimis* (Regolamento UE 316/2019) a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche, a valere sulle disponibilità recate per l'annualità 2022 dal capitolo di spesa n. 101930 "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria" del Bilancio di previsione 2022 -2024;



- a incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 "Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria" ed in particolare l'art. 3;

VISTI i Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 316/2019;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea";

VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014 e s.m.i.;

VISTO il Decreto interministeriale 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591;

VISTA la DGR n. 1572 del 17 novembre 2020;

RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 1079 del 13.07.2017, n. 180 del 20.02.2018, n. 318 del 26.03.2019, n. 321 del 17.03.2020 e n. 344 del 23.03.2021;

VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";

VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la legge regionale 39/2001;

VISTO l'art.2, c.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012,

DELIBERA

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri per l'ammissibilità e la valutazione economica dei danni da grandi Carnivori alle produzioni zootecniche e all'apicoltura nel 2022 nei termini di cui all'**Allegato A**, facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che ai fini della quantificazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo relativi alle istanze del 2021 non ancora evase, trovano applicazione i criteri di cui all'Allegato A alla DGR n. 344 del 23.03.2021;
4. di autorizzare l'importo di € 250.000,00 per la corresponsione di contributi *de minimis* (Regolamento UE 316/2019) a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche di cui al punto 2, nonché dei danni relativi ad istanze del 2021 residue, non evase nell'anno di riferimento in quanto pervenute dopo la chiusura dell'operatività di bilancio;
5. di determinare in € 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per l'anno 2022 sul capitolo n. 101930 ad oggetto "Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio



- dell'attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del bilancio regionale di previsione 2022-2024;
6. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
 7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
 9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





**CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' E LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI DANNI CAUSATI DA
GRANDI CARNIVORI SELVATICI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ALL'APICOLTURA
NEL 2022**

PREMESSA

Sono ammissibili a indennizzo a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 3 c. 1 della L.R. 6/2013, ai sensi del presente provvedimento, esclusivamente i danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica. Sono pertanto esclusi dall'applicazione del presente provvedimento i danni, ancorché causati da grandi carnivori selvatici, a beni di proprietà o produzioni NON agricole o zootecniche.

Ai fini dell'ammissibilità a contribuzione a titolo di indennizzo, il danno deve risultare conseguenza diretta (o indiretta, nei casi previsti) dell'azione predatoria da parte di un Grande Carnivoro selvatico, che sia stata accertata da parte del personale preposto ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Tenuto conto della oggettiva difficoltà, in alcuni casi, di distinguere la predazione da Lupo rispetto a quella da Cane, sono assimilabili ai danni da Grandi Carnivori selvatici ai fini di indennizzo anche i casi di predazione attribuiti a "Canide generico", non potendosi escludere l'intervento da parte di Lupo. Sono invece non ammissibili i danni conseguenti a predazioni accertate da parte di Cane domestico (anche laddove l'esemplare non sia chiaramente individuato), ovvero altra causa diversa dalla predazione da parte di grande carnivoro selvatico, o per i quali non sia stato possibile individuare la causa della morte/ferimento (causa indeterminabile).

Si definiscono "**danni diretti**" quelli concernenti la morte accertata di capi di bestiame a causa di predazione, mentre per "**danni indiretti**" si intendono tutti gli altri danni subiti / spese sostenute conseguentemente all'evento predatorio, ancorché non causati direttamente dall'azione dell'animale. Il danno diretto viene sempre quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso; i danni indiretti invece possono essere quantificati oggettivamente (attraverso documentazione attestante le spese sostenute), ovvero essere di difficile o incerta quantificazione oggettiva, nel qual caso, laddove ammissibili, vengono quantificati forfettariamente rispetto al danno diretto quantificato.

1. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

1) SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELL'EVENTO PREDATORIO

Sono riconoscibili a fini di indennizzo le spese sostenute in conseguenza di un evento di predazione accertato, documentate sia avuto riguardo alla spesa sostenuta direttamente dal proprietario dell'animale o altro soggetto titolato a richiederne l'indennizzo (presentazione di documentazione valida a fini fiscali quietanzata), sia avuto riguardo alla connessione della spesa con l'evento di predazione: a titolo di esempio, le spese veterinarie sono riconoscibili dietro presentazione della fattura quietanzata del veterinario, nonché dell'attestazione, da parte dello stesso veterinario, che la prestazione è a carico del/degli animali oggetto dell'attacco attestato nel verbale di predazione. L'IVA sullo scontrino / fattura non rientra nella quantificazione del danno, tranne nei casi in cui essa rappresenta un costo finale per il beneficiario (senza partita IVA o con regime semplificato). Fatti salvi gli ulteriori criteri specifici per ciascuna tipologia di spesa, sono riconoscibili esclusivamente le spese documentate da fattura/scontrino elettronica/o accompagnata/o da ricevuta del bonifico bancario relativo al pagamento, o riportante direttamente in fattura l'attestazione di avvenuto pagamento e la relativa data. Non sono ammissibili spese che risultino, sulla base della data di quietanza, pagate successivamente alla data di presentazione agli uffici regionali dell'istanza, o per le quali non sia inequivocabilmente indicata la data del pagamento.

Di seguito sono dettagliate le tipologie di costo ammissibili e i criteri per il riconoscimento della spesa a fini di indennizzo:

- a) Spese veterinarie: sono ammissibili le spese veterinarie sostenute per la cura e/o eutanasia di animali feriti direttamente dal predatore (con evidenza di lesioni attribuibili al predatore) purché



ae539ba1



accompagnate da certificazione del veterinario contenente l'identificazione del/degli animale/i oggetto dell'intervento, la diagnosi, la prognosi e la prestazione eseguita.

- b) Spese per lo smaltimento delle carcasse: sono ammissibili esclusivamente le spese per lo smaltimento delle carcasse di animali predati direttamente o di animali morti o soppressi a seguito dell'intervento diretto di grande carnivoro. **Sono riconoscibili esclusivamente le spese sostenute per il ritiro e lo smaltimento delle carcasse ai sensi di legge da parte di una Ditta specializzata.** Non sono ammissibili, ancorché documentate, le spese sostenute per l'interramento in loco della carcassa, concesso in deroga alla normativa vigente su parere espresso dal veterinario ufficiale, se non in casi eccezionali documentati da esplicita attestazione nel verbale di accertamento, da parte del veterinario ufficiale, dell'impossibilità materiale dell'intervento da parte di una Ditta specializzata per inaccessibilità del sito. Nei suddetti casi eccezionali, l'eventuale spesa sostenuta per l'intervento di interrimento, che deve comunque essere documentata secondo i criteri generali sopra esposti, sarà riconoscibile nella misura massima del 30% del valore del capo interrato.
- c) Spese per l'acquisto di farmaci: sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di farmaci prescritti veterinario per la cura di animali feriti dal predatore, purché accompagnate da certificazione del veterinario contenente l'identificazione del/degli animale/i oggetto dell'intervento, la diagnosi, le eventuali prestazioni eseguite e la specifica prescrizione farmacologica.
- d) Spese sostenute per il ripristino e la riparazione di infrastrutture o materiali danneggiati dal predatore: sono ammissibili le spese sostenute per acquisto di materiali e/o per lavoro eseguito da parte di Ditta esterna specializzata, ai fini della riparazione e ripristino di infrastrutture o materiali danneggiati dal predatore purché descritti e documentati fotograficamente nel verbale di accertamento e relativi allegati.
- e) Altre spese connesse direttamente con l'evento predatorio: sono riconoscibili eventuali altre spese diverse dalle tipologie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), purché necessarie, inequivocabilmente connesse al danno causato dal predatore a carico della produzione zootecnica e/o alle infrastrutture, e purché chiaramente indicate nella richiesta di contributo (voce "altre spese") e descritte e documentate nel verbale di accertamento e relativi allegati.

2) ALTRI DANNI INDIRETTI PER I QUALI E' PREVISTO IL CONTRIBUTO FORFETTARIO

- a) Maggiorazione del 10% del valore del capo predato per manza/ vacca da latte gravida oltre il 7° mese : riconoscibile in presenza di attestazione del veterinario;
- b) Maggiorazione del 20% del valore del capo predato per fattrice cavallina gravida oltre l'8° mese: riconoscibile in presenza di attestazione del veterinario;
- c) Maggiorazione forfettaria per danni documentati connessi all'evento di predazione ma non direttamente causati dal predatore, ovvero non oggettivamente quantificabili:
 - i. Aborto/perdita senza ritrovamento di capo/i appena partorito/i, certificati dal veterinario a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato: indennizzo pari al 10% del valore riconoscibile per la fattrice;
 - ii. Perdita di latte/produzione certificati dal veterinario a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato: indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato; in assenza di danno diretto, indennizzo pari al 10% del valore del capo per il quale è attestata la perdita di produzione;
 - iii. Capi dichiarati dispersi ma non ritrovati a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato: purché i capi dispersi siano chiaramente identificati nel verbale di accertamento (marca auricolare/microchip; descrizione del/dei capo/i se sotto età per la marcatura) e dietro presentazione di istanza di cancellazione dalla relativa anagrafe zootecnica, indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato; in assenza di danno diretto, indennizzo pari al 5% del valore riconoscibile per ciascun capo disperso;
 - iv. Capi dirupati o comunque morti a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato, non uccisi direttamente dal predatore: indennizzo pari al 10% del valore riconoscibile per ciascun capo;
 - v. Animali feriti a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato, ma non direttamente dal predatore: indennizzo pari al 10% del danno indiretto documentato come da precedente paragrafo 1.1);
 - vi. Danni materiali conseguenti all'evento di predazione documentati nel verbale di accertamento, in assenza di maggiori spese documentate per il ripristino/riparazione ai sensi del precedente punto 1, lett. d): indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato;



ae539ba1



- vii. Lavoro in economia per il trasporto delle carcasse ai fini del ritiro da parte della ditta incaricata allo smaltimento, o dei capi feriti per necessità di cura, documentato nel verbale di accertamento e in assenza di maggiori spese documentate ai sensi del precedente punto 1, lett. e): indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato;
- viii. Lavoro in economia per l'interramento in loco delle carcasse nei casi previsti ai sensi del precedente punto 1, lettera b), con attestazione del veterinario e in assenza di maggiori spese documentate ai sensi della lettera b) medesima: indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato.

Il riconoscimento dell'indennizzo a titolo di danno indiretto, sia per spese sostenute a seguito dell'evento predatorio, sia forfettario nei casi previsti, è ammesso solo se richiesto esplicitamente nell'istanza di contributo a titolo di indennizzo e se trova riscontro nel relativo verbale di accertamento.

2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI DIRETTI

Per tutte le specie: l'attribuzione del valore economico di un capo in applicazione delle tabelle di riferimento di seguito riportate viene fatta sulla base dei dati comunicati dall'allevatore (o dal suo rappresentante) al verbalizzante, in sede di accertamento della predazione, e della documentazione presentata a corredo dell'istanza di indennizzo, anche successivamente, purché entro i termini previsti. E' onere e interesse dell'allevatore comunicare correttamente al verbalizzante e, in seguito, documentare adeguatamente il maggior valore del capo derivante ad es. dall'età, dalla razza, dall'iscrizione al Libro genealogico/Registro di razza, ecc.

In assenza delle suddette informazioni nel verbale di accertamento e del riscontro nella documentazione allegata all'istanza, al capo verrà attribuito il valore tabellare minimo riconoscibile sulla base dei dati/documentazione disponibili.

Sono riconoscibili quali danni diretti, e quindi indennizzabili al 100% del loro valore, anche i capi morti in conseguenza di un evento di predazione accertato non uccisi/feriti direttamente dal predatore, nel caso in cui sia attestata nel verbale di accertamento la presenza di idonee misure di prevenzione e protezione funzionanti. In assenza di misure di protezione, è riconoscibile l'indennizzo forfettario ai sensi del precedente punto 2, lett. c) iv.

Predazioni a carico di razze/specie domestiche non presenti nelle tabelle di riferimento:

L'attribuzione del valore economico, ai fini della quantificazione del danno diretto, di capi predati appartenenti a razze/specie domestiche non presenti nelle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, viene fatta:

- a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di altri Enti/Agenzie /Istituti indipendenti (ARAV, CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta dall'allevatore (fatture di acquisto o di vendita degli animali dell'allevamento purché antecedenti la data della predazione, pedigree degli animali predati, dati di produzione dell'allevamento);
- b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura del richiedente all'atto della presentazione dell'istanza;
- c) in assenza, all'atto della presentazione dell'istanza, della documentazione di cui alle precedenti lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare di riferimento minimo corrispondente a capo della stessa o più simile razza/specie, attitudine produttiva (latte / carne) sesso, classe di età, ecc, sulla base della documentazione disponibile relativa al capo predato.

Predazioni a carico di specie selvatiche allevate:

L'ammissibilità di istanze di indennizzo per predazioni a carico di specie selvatiche allevate è preliminarmente condizionata dalla presentazione, da parte del richiedente, della documentazione relativa all'autorizzazione all'allevamento per finalità di produzione agricola, nonché agli adempimenti di registrazione e comunicazione alla specifica anagrafe zootecnica della BDN (Banca Dati informatizzata Nazionale delle Anagrafi Zootecniche) previsti dal Decreto del Ministero della Salute 2 marzo 2018, compresi i dati relativi all'orientamento produttivo dichiarato e al numero di capi presenti nell'allevamento. Non sono ammissibili a contribuzione a valore sul fondo regionale di cui al presente provvedimento i danni da predazione a carico di esemplari di fauna selvatica allevati a scopo ornamentale/ amatoriale, in quanto non sono si configurano come produzione agricola.

L'attribuzione del valore economico, ai fini della quantificazione del danno diretto, di capi predati appartenenti a specie selvatiche oggetto di allevamento nei termini sopra descritti, può essere fatta:



ae539ba1



- a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di Agenzie /Istituti indipendenti (CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta dall'allevatore (fatture di acquisto o di vendita degli animali dell'allevamento purché antecedenti la data della predazione, pedigree degli animali predati, dati di produzione dell'allevamento);
- b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura del richiedente all'atto della presentazione dell'istanza;
- c) in assenza, all'atto della presentazione dell'istanza, della documentazione di cui alle precedenti lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare minimo previsto per un capo di bestiame domestico.



BOVINI:

Ai fini dell'ammissibilità e valutazione economica dei danni diretti (morte accertata di capi a causa di predazione) a carico di bovini, si applicano i seguenti criteri:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (marca auricolare e passaporto/certificato di iscrizione in Banca Dati Nazionale (BDN); se la marca auricolare non viene rinvenuta a seguito della predazione, deve comunque essere esibito il passaporto/certificato di iscrizione in BDN). Sono esclusi dall'obbligo i vitelli da carne di età inferiore ai 20 giorni;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotto a cura dell'interessato certificato di iscrizione del capo al Libro genealogico di razza;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi di razza non iscritti al LG, la razza deve risultare dal passaporto/certificato di iscrizione alla BDN;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti;
- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, l'interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo predato sulla base di:
 - o Attestazione del valore del capo predato da parte dell'ARAV;
 - o Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l'acquisto è riferito.

OVI-CAPRINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al Registro di razza, deve essere prodotto a cura dell'interessato la documentazione attestante la registrazione del capo allo specifico Registro, ovvero certificazione ARAV relativa alla linea genealogica;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti;
- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, l'interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo predato sulla base di:
 - o Attestazione del valore del capo predato da parte dell'ARAV;
 - o Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l'acquisto è riferito.
- Limitatamente ai capi caprini iscritti a Registro di razza, è riconosciuto un valore incrementato del 30% rispetto al corrispondente valore tabellare in presenza di attestazione ARAV della provenienza del capo da riproduzione mediante fecondazione artificiale.



ae539ba1



EQUIDI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (microchip e passaporto; se il microchip non si ritrova, deve comunque essere esibito il passaporto); i soggetti che, in base alla normativa vigente, possono essere privi di microchip, debbono comunque risultare iscritti all'anagrafe equina.
- Per i puledri sotto madre, non ancora identificati, l'allevatore deve documentare l'avvenuta denuncia di nascita;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti;
- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, l'interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo predato sulla base di:
 - o Attestazione del valore da parte dell'ARAV/ANA;
 - o Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l'acquisto è riferito.

CAMELIDI:

- Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di indennizzo l'allevatore deve documentare l'avvenuta registrazione e comunicazione alla specifica anagrafe zootecnica della BDN (Banca Dati informatizzata Nazionale delle Anagrafi Zootecniche) previsti dal Decreto del Ministero della Salute 2 marzo 2018, compresi i dati relativi all'orientamento produttivo dichiarato e al numero di capi presenti in allevamento.
- Stante l'assenza di dati ufficiali utili per la definizione di valori tabellari di riferimento, in caso di istanza ammissibile la quantificazione del valore del capo predato viene fatta:
 - a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di altri Enti/Agenzie /Istituti indipendenti (ARAV, CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta dall'allevatore (fatture di acquisto o di vendita degli animali dell'allevamento purché antecedenti la data della predazione, pedigree degli animali predati, dati di produzione dell'allevamento);
 - b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura del richiedente all'atto della presentazione dell'istanza;
 - c) in assenza, all'atto della presentazione dell'istanza, della documentazione di cui alle precedenti lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare di riferimento minimo corrispondente a capo della stessa o più simile razza/specie, attitudine produttiva (latte / carne) sesso, classe di età, ecc, sulla base della documentazione disponibile relativa al capo predato.



ae539ba1



TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DIRETTO (VALORE FORFETTARIO DEI CAPI UCCISI IVA ESCLUSA)

Di seguito sono riportati i valori forfettari, IVA esclusa, riconoscibili ai fini della quantificazione del valore dei capi appartenenti alle principali razze e categorie di animali da reddito presenti in Veneto, con particolare riferimento ai capi presenti nelle malghe e alpeggi nel periodo estivo (più probabilmente oggetto di predazione).

BOVINI DA LATTE

	CAPO ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO
RAZZA FRISONA	
Baliotto puro (M 0-40 gg)	200,00
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)	450,00
Vitella (F < 3 mesi)	600,00
Vitella (F 3-6 mesi)	800,00
Manza (F 6-12 mesi)	1.000,00
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)	400,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	700,00
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.300,00
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	1.900,00
Vacca in asciutta	1.900,00
Vacca in lattazione	2.100,00
Torello/Toro (M di oltre 6 mesi con certificazione ARAV di destinazione alla riproduzione)	1.900,00
RAZZA BRUNA	
Baliotto puro (M 0-40 gg)	200,00
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)	450,00
Vitella (F < 3 mesi)	800,00
Vitella (F 3-6 mesi)	1.000,00
Manza (F 6-12 mesi)	1.250,00
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)	450,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	700,00
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.300,00
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	2.000,00
Vacca in asciutta	1.800,00
Vacca in lattazione	2.300,00
Torello (M <12 mesi con certificazione ARAV di destinazione alla riproduzione)	1.500,00
Toro (M oltre 12 mesi certificato ARAV da riproduzione)	2.000,00



ae539ba1



SEGUE BOVINI DA LATTE

RAZZA PEZZATA ROSSA	CAPO ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO
Baliotto puro (M 0-40 gg)	450,00
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)	550,00
Vitella (F < 3 mesi)	800,00
Vitella (F 3-6 mesi)	1.000,00
Manza (F 6-12 mesi)	1.300,00
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)	750,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	1.000,00
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.500,00
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	2.100,00
Vacca in asciutta	1.900,00
Vacca in lattazione	2.250,00
Torello/Toro (M di oltre 6 mesi con certificazione ARAV di destinazione alla riproduzione)	1.700,00
RAZZE RENDENA, BURLINA E GRIGIA ALPINA	
Baliotto puro (M 0-40 gg)	450,00
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)	550,00
Vitella (F < 3 mesi)	600,00
Vitella (F 3-6 mesi)	900,00
Manza (F 6-12 mesi)	1.100,00
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)	550,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	800,00
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.400,00
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	1.800,00
Vacca in asciutta	1.700,00
Vacca in lattazione	1.900,00
Torello (M <12 mesi con certificazione ARAV di destinazione alla riproduzione)	1.000,00
Toro (M oltre 12 mesi certificato ARAV da riproduzione)	1.400,00

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI RAZZA (ATTESTATA IN BDN O PASSAPORTO), NON ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO: - 20% del valore del corrispondente capo iscritto al LG;

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI BOVINI DA LATTE METICCI: - 40% del valore del corrispondente capo iscritto al LG di razza Frisona.



ae539ba1



BOVINI DA CARNE

	CAPO ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO
RAZZA CHAROLAISE / LIMOUSINE/INCROCI TRA LE DUE RAZZE IN ALLEVAMENTI ISCRITTI	
Vitello/a (M/F 0-6 mesi)	1.700,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	3.100,00
Vitella (F 6-12 mesi)	2.000,00
Manza (F 12-24 mesi non fecondata)	2.500,00
Giovenca (F 12 mesi -3 anni gravida)	2.900,00
Vacca > 3 anni	3.000,00
Toro (M certificato ARAV da riproduzione oltre 12 mesi)	5.000,00

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI RAZZA (ATTESTATA IN BDN O PASSAPORTO) NON ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO: - 20% del valore del corrispondente capo iscritto al LG;

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI BOVINI DA CARNE METICCI: - 40% del valore del corrispondente capo iscritto al LG di razza Charolaise/Limousine.



ae539ba1



OVI-CAPRINI

OVINI	CAPO ISCRITTO AL REGISTRO DI RAZZA
RAZZE DA CARNE (ALPAGOTA, BROGNA, FOZA, LAMON E ALTRE RAZZE DA CARNE CON REGISTRO DI RAZZA)	
Agnello < 3 mesi M/F	150,00
Agnello 3-6 mesi M/F	160,00
Agnellone > 6 mesi M/F	180,00
Pecora tra 1 e 4 anni (Alpagota, Brogna e altre razze)	250,00
Pecora tra 1 e 4 anni (Foza, Lamon)	290,00
Pecora sopra i 4 anni (Alpagota, Brogna e altre razze)	190,00
Pecora sopra i 4 anni (Foza, Lamon)	200,00
Pecora gravida (Alpagota, Brogna e altre razze)	280,00
Pecora gravida (Foza, Lamon)	300,00
Ariete > 2 anni	350,00
RAZZE DA LATTE CON REGISTRO DI RAZZA	
Agnello < 3 mesi M/F	170,00
Agnello 3-6 mesi M/F	220,00
Agnellone > 6 mesi M/F	300,00
Pecora da latte	350,00
Pecora sopra i 4 anni	250,00
Pecora gravida	500,00
Ariete > 2 anni	900,00
CAPRINI	CAPO ISCRITTO AL REGISTRO DI RAZZA
RAZZE CAPRINE CON REGISTRO DI RAZZA (CAMOSCIATA DELLE ALPI, SAANE, ALTRE RAZZE CAPRINE)	
Capretto 0 – 6 mesi M/F	250,00
Capretto 6 – 12 mesi M/F	350,00
Capra da latte	450,00
Capra sopra i 4 anni	300,00
Capra gravida	500,00
Becco	900,00

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI OVINI DA CARNE, OVINI DA LATTE E CAPRINI NON ISCRITTI AL REGISTRO DI RAZZA O METICCI: - 30% del valore del corrispondente capo iscritto al registro di razza;

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI CAPRETTA NANA/TIBETANA: 100,00 € a capo



ae539ba1



EQUIDI

RAZZA CAITPR / NORICA E ALTRE RAZZE PESANTI	CAPO ISCRITTO LG (PASSAPORTO di L.G.)	CAPO NON ISCRITTO (PASSAPORTO A.E.)
Puledri M. e F. dalla nascita all'identificazione (con denuncia di nascita)	900,00	700,00
Puledri M. e F. fino a 12 mesi	1.500,00	1.100,00
Puledre (F) nate anno precedente con valutazione Positiva (cat. L.G. 18 mesi) < a B	2.000,00	1.500,00
Puledre (F) nate anno precedente con valutazione Positiva (cat. L.G. 18 mesi) > a B	2.500,00	
Puledri (M) nati anno precedente con valutazione Positiva (cat. L.G. 18 mesi)	2.700,00	1.800,00
Puledre di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritte con qualificazione < a B	2.800,00	
Puledre di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritte con qualificazione > a B	3.100,00	
Puledri M. di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritti	4.500,00	
Giumenta / fattrice > 3 – 8 anni gravida (qual. < B)	3.000,00	2.200,00
Giumenta / fattrice 3– 10 anni gravida (qual. B o >)	4.500,00	2.200,00
Stalloni 3– 8 anni (qualificazione < B)	4.500,00	2.500,00
Stalloni 3 – 10 anni (qualificazione B o >)	5.500,00	
Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre limite d'età categorie precedenti	-20%	-20%
Soggetti Domati e addestrati come da categorie precedenti con certificazione del L.G. / ARAV	+ 30%	+ 30%
RAZZA HAFLINGER ITALIA, MAREMMANA, ITALIANO DA SELLA E ALTRE RAZZE DA SPORT /LEGGERE		
Puledri M. e F. dalla nascita all'identificazione (con denuncia di nascita)	600,00 + costo della monta documentato	500,00
Puledri M. e F. fino all'anno (Iscritti o con valutazione positiva)	1.500,00	800,00
Puledri M. e F. nati anno precedente (cat. LG 18 mesi)	1.800,00	1.000,00
Puledri M. e F. di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritti	2.500,00	1.300,00
Puledri M. e F. di 3 anni (iscritti ma non valutati)	3.000,00	1.600,00
Giumenta / fattrice > 30 mesi – 8 anni gravida (qual. < B)	3.300,00	1.800,00
Giumenta/ fattrice > 30 mesi – 10 anni gravida (qual. B o >)	4.500,00	1.800,00
Stalloni 30 mesi – 10 anni (qual. B o >)	7.000,00	2.500,00
Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre limite d'età categorie precedenti	- 20%	- 20%
Soggetti Domati e addestrati come da categorie precedenti con certificazione del L.G. / ARAV	+ 30%	+ 30%



ASINI						
	RAZZE e/o Tipo					
Categorie	Asino Sardo ISCRITTI al R.A.	Asino Bianco dell'Asinara ISCRITTI al R.A.	Altre razze Tipo medio (Amiatino e simili) ISCRITTI ai L.G. o R.A.	TIPO LEGGERO < 150 KG NON ISCRITTI ai L.G. o R.A.	Razze Tipo PESANTE (Martinese, Ragusano, Romagnolo) ISCRITTI ai L.G. o R.A.	TIPO PESANTE (>150 KG) NON ISCRITTI ai L.G. o R.A.
Puledri sotto madre / svezzati	M. 500,00 F. 800,00	M. 1.500,00 F. 1.500,00	M. 450,00 F. 600,00	M. 250,00 F. 350,00	M. 600,00 F. 750,00	M. 400,00 F. 450,00
Puledri M. e F. nati l'anno precedente	M. 700,00 F. 900,00	M. 1.700,00 F. 1.800,00	M. 600,00 F. 800,00	M. 450,00 F. 550,00	M. 750,00 F. 1.000,00	M. 450,00 F. 650,00
Puledri di 2 anni	M. 800,00 F.1.000,00	M. 1.900,00 F. 2.000,00	M. 800,00 F. 1000,00	M. 500,00 F. 650,00	M. 1.200,00 F. 1.600,00	M. 650,00 F. 900,00
Giumenta / Fattrice 3 – 10 anni gravida	1.200,00	2.500,00	1.500,00	700,00	2.500,00	1.200,00
Stalloni 3 – 10 anni iscritti	1800,00	2.500,00	2.000,00	800,00	3.500,00	1.500,00
Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre i limiti d'età delle categorie precedenti: -20%						

DANNI ALL'APICOLTURA

DANNO SUBITO	VALORE FORFETTARIO SULLA BASE DEI DATI ISMEA 2020
DISTRUZIONE INTERA FAMIGLIA	€ 110,00
DISTRUZIONE CASSETTA	€ 80,00
DISTRUZIONE TOTALE ARNIA	€ 180,00
PERDITA APE REGINA	€ 16,00
SOTTRAZIONE /MANCATA PRODUZIONE MIELE	€ 6,00 /Kg



ae539ba1





**CRITERI PER L'AMMISSIBILITA' E LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI DANNI CAUSATI DA
GRANDI CARNIVORI SELVATICI ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E ALL'APICOLTURA
NEL 2022**

PREMESSA

Sono ammissibili a indennizzo a valere sul fondo regionale di cui all'articolo 3 c. 1 della L.R. 6/2013, ai sensi del presente provvedimento, esclusivamente i danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica. Sono pertanto esclusi dall'applicazione del presente provvedimento i danni, ancorché causati da grandi carnivori selvatici, a beni di proprietà o produzioni NON agricole o zootecniche.

Ai fini dell'ammissibilità a contribuzione a titolo di indennizzo, il danno deve risultare conseguenza diretta (o indiretta, nei casi previsti) dell'azione predatoria da parte di un Grande Carnivoro selvatico, che sia stata accertata da parte del personale preposto ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Tenuto conto della oggettiva difficoltà, in alcuni casi, di distinguere la predazione da Lupo rispetto a quella da Cane, sono assimilabili ai danni da Grandi Carnivori selvatici ai fini di indennizzo anche i casi di predazione attribuiti a "Canide generico", non potendosi escludere l'intervento da parte di Lupo. Sono invece non ammissibili i danni conseguenti a predazioni accertate da parte di Cane domestico (anche laddove l'esemplare non sia chiaramente individuato), ovvero altra causa diversa dalla predazione da parte di grande carnivoro selvatico, o per i quali non sia stato possibile individuare la causa della morte/ferimento (causa indeterminabile).

Si definiscono "**danni diretti**" quelli concernenti la morte accertata di capi di bestiame a causa di predazione, mentre per "**danni indiretti**" si intendono tutti gli altri danni subiti / spese sostenute conseguentemente all'evento predatorio, ancorché non causati direttamente dall'azione dell'animale. Il danno diretto viene sempre quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso; i danni indiretti invece possono essere quantificati oggettivamente (attraverso documentazione attestante le spese sostenute), ovvero essere di difficile o incerta quantificazione oggettiva, nel qual caso, laddove ammissibili, vengono quantificati forfettariamente rispetto al danno diretto quantificato.

1. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI INDIRETTI**1) SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELL'EVENTO PREDATORIO**

Sono riconoscibili a fini di indennizzo le spese sostenute in conseguenza di un evento di predazione accertato, documentate sia avuto riguardo alla spesa sostenuta direttamente dal proprietario dell'animale o altro soggetto titolato a richiederne l'indennizzo (presentazione di documentazione valida a fini fiscali quietanzata), sia avuto riguardo alla connessione della spesa con l'evento di predazione: a titolo di esempio, le spese veterinarie sono riconoscibili dietro presentazione della fattura quietanzata del veterinario, nonché dell'attestazione, da parte dello stesso veterinario, che la prestazione è a carico del/degli animali oggetto dell'attacco attestato nel verbale di predazione. L'IVA sullo scontrino / fattura non rientra nella quantificazione del danno, tranne nei casi in cui essa rappresenta un costo finale per il beneficiario (senza partita IVA o con regime semplificato). Fatti salvi gli ulteriori criteri specifici per ciascuna tipologia di spesa, sono riconoscibili esclusivamente le spese documentate da fattura/scontrino elettronica/o accompagnata/o da ricevuta del bonifico bancario relativo al pagamento, o riportante direttamente in fattura l'attestazione di avvenuto pagamento e la relativa data. Non sono ammissibili spese che risultino, sulla base della data di quietanza, pagate successivamente alla data di presentazione agli uffici regionali dell'istanza, o per le quali non sia inequivocabilmente indicata la data del pagamento.

Di seguito sono dettagliate le tipologie di costo ammissibili e i criteri per il riconoscimento della spesa a fini di indennizzo:

- a) Spese veterinarie: sono ammissibili le spese veterinarie sostenute per la cura e/o eutanasia di animali feriti direttamente dal predatore (con evidenza di lesioni attribuibili al predatore) purché



ae539ba1



accompagnate da certificazione del veterinario contenente l'identificazione del/degli animale/i oggetto dell'intervento, la diagnosi, la prognosi e la prestazione eseguita.

- b) Spese per lo smaltimento delle carcasse: sono ammissibili esclusivamente le spese per lo smaltimento delle carcasse di animali predati direttamente o di animali morti o soppressi a seguito dell'intervento diretto di grande carnivoro. **Sono riconoscibili esclusivamente le spese sostenute per il ritiro e lo smaltimento delle carcasse ai sensi di legge da parte di una Ditta specializzata.** Non sono ammissibili, ancorché documentate, le spese sostenute per l'interramento in loco della carcassa, concesso in deroga alla normativa vigente su parere espresso dal veterinario ufficiale, se non in casi eccezionali documentati da esplicita attestazione nel verbale di accertamento, da parte del veterinario ufficiale, dell'impossibilità materiale dell'intervento da parte di una Ditta specializzata per inaccessibilità del sito. Nei suddetti casi eccezionali, l'eventuale spesa sostenuta per l'intervento di interrimento, che deve comunque essere documentata secondo i criteri generali sopra esposti, sarà riconoscibile nella misura massima del 30% del valore del capo interrato.
- c) Spese per l'acquisto di farmaci: sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di farmaci prescritti veterinario per la cura di animali feriti dal predatore, purché accompagnate da certificazione del veterinario contenente l'identificazione del/degli animale/i oggetto dell'intervento, la diagnosi, le eventuali prestazioni eseguite e la specifica prescrizione farmacologica.
- d) Spese sostenute per il ripristino e la riparazione di infrastrutture o materiali danneggiati dal predatore: sono ammissibili le spese sostenute per acquisto di materiali e/o per lavoro eseguito da parte di Ditta esterna specializzata, ai fini della riparazione e ripristino di infrastrutture o materiali danneggiati dal predatore purché descritti e documentati fotograficamente nel verbale di accertamento e relativi allegati.
- e) Altre spese connesse direttamente con l'evento predatorio: sono riconoscibili eventuali altre spese diverse dalle tipologie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), purché necessarie, inequivocabilmente connesse al danno causato dal predatore a carico della produzione zootecnica e/o alle infrastrutture, e purché chiaramente indicate nella richiesta di contributo (voce "altre spese") e descritte e documentate nel verbale di accertamento e relativi allegati.

2) ALTRI DANNI INDIRETTI PER I QUALI E' PREVISTO IL CONTRIBUTO FORFETTARIO

- a) Maggiorazione del 10% del valore del capo predato per manza/ vacca da latte gravida oltre il 7° mese : riconoscibile in presenza di attestazione del veterinario;
- b) Maggiorazione del 20% del valore del capo predato per fattrice cavallina gravida oltre l'8° mese: riconoscibile in presenza di attestazione del veterinario;
- c) Maggiorazione forfettaria per danni documentati connessi all'evento di predazione ma non direttamente causati dal predatore, ovvero non oggettivamente quantificabili:
 - i. Aborto/perdita senza ritrovamento di capo/i appena partorito/i, certificati dal veterinario a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato: indennizzo pari al 10% del valore riconoscibile per la fattrice;
 - ii. Perdita di latte/produzione certificati dal veterinario a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato: indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato; in assenza di danno diretto, indennizzo pari al 10% del valore del capo per il quale è attestata la perdita di produzione;
 - iii. Capi dichiarati dispersi ma non ritrovati a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato: purché i capi dispersi siano chiaramente identificati nel verbale di accertamento (marca auricolare/microchip; descrizione del/dei capo/i se sotto età per la marcatura) e dietro presentazione di istanza di cancellazione dalla relativa anagrafe zootecnica, indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato; in assenza di danno diretto, indennizzo pari al 5% del valore riconoscibile per ciascun capo disperso;
 - iv. Capi dirupati o comunque morti a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato, non uccisi direttamente dal predatore: indennizzo pari al 10% del valore riconoscibile per ciascun capo;
 - v. Animali feriti a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato, ma non direttamente dal predatore: indennizzo pari al 10% del danno indiretto documentato come da precedente paragrafo 1.1);
 - vi. Danni materiali conseguenti all'evento di predazione documentati nel verbale di accertamento, in assenza di maggiori spese documentate per il ripristino/riparazione ai sensi del precedente punto 1, lett. d): indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato;



ae539ba1



- vii. Lavoro in economia per il trasporto delle carcasse ai fini del ritiro da parte della ditta incaricata allo smaltimento, o dei capi feriti per necessità di cura, documentato nel verbale di accertamento e in assenza di maggiori spese documentate ai sensi del precedente punto 1, lett. e): indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato;
- viii. Lavoro in economia per l'interramento in loco delle carcasse nei casi previsti ai sensi del precedente punto 1, lettera b), con attestazione del veterinario e in assenza di maggiori spese documentate ai sensi della lettera b) medesima: indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato.

Il riconoscimento dell'indennizzo a titolo di danno indiretto, sia per spese sostenute a seguito dell'evento predatorio, sia forfettario nei casi previsti, è ammesso solo se richiesto esplicitamente nell'istanza di contributo a titolo di indennizzo e se trova riscontro nel relativo verbale di accertamento.

2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI DIRETTI

Per tutte le specie: l'attribuzione del valore economico di un capo in applicazione delle tabelle di riferimento di seguito riportate viene fatta sulla base dei dati comunicati dall'allevatore (o dal suo rappresentante) al verbalizzante, in sede di accertamento della predazione, e della documentazione presentata a corredo dell'istanza di indennizzo, anche successivamente, purché entro i termini previsti. E' onere e interesse dell'allevatore comunicare correttamente al verbalizzante e, in seguito, documentare adeguatamente il maggior valore del capo derivante ad es. dall'età, dalla razza, dall'iscrizione al Libro genealogico/Registro di razza, ecc.

In assenza delle suddette informazioni nel verbale di accertamento e del riscontro nella documentazione allegata all'istanza, al capo verrà attribuito il valore tabellare minimo riconoscibile sulla base dei dati/documentazione disponibili.

Sono riconoscibili quali danni diretti, e quindi indennizzabili al 100% del loro valore, anche i capi morti in conseguenza di un evento di predazione accertato non uccisi/feriti direttamente dal predatore, nel caso in cui sia attestata nel verbale di accertamento la presenza di idonee misure di prevenzione e protezione funzionanti. In assenza di misure di protezione, è riconoscibile l'indennizzo forfettario ai sensi del precedente punto 2, lett. c) iv.

Predazioni a carico di razze/specie domestiche non presenti nelle tabelle di riferimento:

L'attribuzione del valore economico, ai fini della quantificazione del danno diretto, di capi predati appartenenti a razze/specie domestiche non presenti nelle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, viene fatta:

- a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di altri Enti/Agenzie /Istituti indipendenti (ARAV, CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta dall'allevatore (fatture di acquisto o di vendita degli animali dell'allevamento purché antecedenti la data della predazione, pedigree degli animali predati, dati di produzione dell'allevamento);
- b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura del richiedente all'atto della presentazione dell'istanza;
- c) in assenza, all'atto della presentazione dell'istanza, della documentazione di cui alle precedenti lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare di riferimento minimo corrispondente a capo della stessa o più simile razza/specie, attitudine produttiva (latte / carne) sesso, classe di età, ecc, sulla base della documentazione disponibile relativa al capo predato.

Predazioni a carico di specie selvatiche allevate:

L'ammissibilità di istanze di indennizzo per predazioni a carico di specie selvatiche allevate è preliminarmente condizionata dalla presentazione, da parte del richiedente, della documentazione relativa all'autorizzazione all'allevamento per finalità di produzione agricola, nonché agli adempimenti di registrazione e comunicazione alla specifica anagrafe zootecnica della BDN (Banca Dati informatizzata Nazionale delle Anagrafi Zootecniche) previsti dal Decreto del Ministero della Salute 2 marzo 2018, compresi i dati relativi all'orientamento produttivo dichiarato e al numero di capi presenti nell'allevamento. Non sono ammissibili a contribuzione a valore sul fondo regionale di cui al presente provvedimento i danni da predazione a carico di esemplari di fauna selvatica allevati a scopo ornamentale/ amatoriale, in quanto non sono si configurano come produzione agricola.

L'attribuzione del valore economico, ai fini della quantificazione del danno diretto, di capi predati appartenenti a specie selvatiche oggetto di allevamento nei termini sopra descritti, può essere fatta:



ae539ba1



- a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di Agenzie /Istituti indipendenti (CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta dall'allevatore (fatture di acquisto o di vendita degli animali dell'allevamento purché antecedenti la data della predazione, pedigree degli animali predati, dati di produzione dell'allevamento);
- b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura del richiedente all'atto della presentazione dell'istanza;
- c) in assenza, all'atto della presentazione dell'istanza, della documentazione di cui alle precedenti lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare minimo previsto per un capo di bestiame domestico.



ae539ba1



BOVINI:

Ai fini dell'ammissibilità e valutazione economica dei danni diretti (morte accertata di capi a causa di predazione) a carico di bovini, si applicano i seguenti criteri:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (marca auricolare e passaporto/certificato di iscrizione in Banca Dati Nazionale (BDN); se la marca auricolare non viene rinvenuta a seguito della predazione, deve comunque essere esibito il passaporto/certificato di iscrizione in BDN). Sono esclusi dall'obbligo i vitelli da carne di età inferiore ai 20 giorni;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotto a cura dell'interessato certificato di iscrizione del capo al Libro genealogico di razza;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi di razza non iscritti al LG, la razza deve risultare dal passaporto/certificato di iscrizione alla BDN;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti;
- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, l'interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo predato sulla base di:
 - o Attestazione del valore del capo predato da parte dell'ARAV;
 - o Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l'acquisto è riferito.

OVI-CAPRINI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica;
- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al Registro di razza, deve essere prodotto a cura dell'interessato la documentazione attestante la registrazione del capo allo specifico Registro, ovvero certificazione ARAV relativa alla linea genealogica;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti;
- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, l'interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo predato sulla base di:
 - o Attestazione del valore del capo predato da parte dell'ARAV;
 - o Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l'acquisto è riferito.
- Limitatamente ai capi caprini iscritti a Registro di razza, è riconosciuto un valore incrementato del 30% rispetto al corrispondente valore tabellare in presenza di attestazione ARAV della provenienza del capo da riproduzione mediante fecondazione artificiale.



ae539ba1



EQUIDI:

- l'animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe zootecnica (microchip e passaporto; se il microchip non si ritrova, deve comunque essere esibito il passaporto); i soggetti che, in base alla normativa vigente, possono essere privi di microchip, debbono comunque risultare iscritti all'anagrafe equina.
- Per i puledri sotto madre, non ancora identificati, l'allevatore deve documentare l'avvenuta denuncia di nascita;
- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti;
- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, l'interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo predato sulla base di:
 - o Attestazione del valore da parte dell'ARAV/ANA;
 - o Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l'acquisto è riferito.

CAMELIDI:

- Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di indennizzo l'allevatore deve documentare l'avvenuta registrazione e comunicazione alla specifica anagrafe zootecnica della BDN (Banca Dati informatizzata Nazionale delle Anagrafi Zootecniche) previsti dal Decreto del Ministero della Salute 2 marzo 2018, compresi i dati relativi all'orientamento produttivo dichiarato e al numero di capi presenti in allevamento.
- Stante l'assenza di dati ufficiali utili per la definizione di valori tabellari di riferimento, in caso di istanza ammissibile la quantificazione del valore del capo predato viene fatta:
 - a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di altri Enti/Agenzie /Istituti indipendenti (ARAV, CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta dall'allevatore (fatture di acquisto o di vendita degli animali dell'allevamento purché antecedenti la data della predazione, pedigree degli animali predati, dati di produzione dell'allevamento);
 - b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura del richiedente all'atto della presentazione dell'istanza;
 - c) in assenza, all'atto della presentazione dell'istanza, della documentazione di cui alle precedenti lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare di riferimento minimo corrispondente a capo della stessa o più simile razza/specie, attitudine produttiva (latte / carne) sesso, classe di età, ecc, sulla base della documentazione disponibile relativa al capo predato.



ae539ba1



TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DIRETTO (VALORE FORFETTARIO DEI CAPI UCCISI IVA ESCLUSA)

Di seguito sono riportati i valori forfettari, IVA esclusa, riconoscibili ai fini della quantificazione del valore dei capi appartenenti alle principali razze e categorie di animali da reddito presenti in Veneto, con particolare riferimento ai capi presenti nelle malghe e alpeggi nel periodo estivo (più probabilmente oggetto di predazione).

BOVINI DA LATTE

	CAPO ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO
RAZZA FRISONA	
Baliotto puro (M 0-40 gg)	200,00
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)	450,00
Vitella (F < 3 mesi)	600,00
Vitella (F 3-6 mesi)	800,00
Manza (F 6-12 mesi)	1.000,00
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)	400,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	700,00
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.300,00
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	1.900,00
Vacca in asciutta	1.900,00
Vacca in lattazione	2.100,00
Torello/Toro (M di oltre 6 mesi con certificazione ARAV di destinazione alla riproduzione)	1.900,00
RAZZA BRUNA	
Baliotto puro (M 0-40 gg)	200,00
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)	450,00
Vitella (F < 3 mesi)	800,00
Vitella (F 3-6 mesi)	1.000,00
Manza (F 6-12 mesi)	1.250,00
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)	450,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	700,00
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.300,00
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	2.000,00
Vacca in asciutta	1.800,00
Vacca in lattazione	2.300,00
Torello (M <12 mesi con certificazione ARAV di destinazione alla riproduzione)	1.500,00
Toro (M oltre 12 mesi certificato ARAV da riproduzione)	2.000,00



ae539ba1



SEGUE BOVINI DA LATTE

RAZZA PEZZATA ROSSA	CAPO ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO
Baliotto puro (M 0-40 gg)	450,00
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)	550,00
Vitella (F < 3 mesi)	800,00
Vitella (F 3-6 mesi)	1.000,00
Manza (F 6-12 mesi)	1.300,00
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)	750,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	1.000,00
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.500,00
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	2.100,00
Vacca in asciutta	1.900,00
Vacca in lattazione	2.250,00
Torello/Toro (M di oltre 6 mesi con certificazione ARAV di destinazione alla riproduzione)	1.700,00
RAZZE RENDENA, BURLINA E GRIGIA ALPINA	
Baliotto puro (M 0-40 gg)	450,00
Baliotto incrocio (M 0-40 gg)	550,00
Vitella (F < 3 mesi)	600,00
Vitella (F 3-6 mesi)	900,00
Manza (F 6-12 mesi)	1.100,00
Vitello (M 40 gg – 6 mesi)	550,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	800,00
Manza non fecondata (F oltre 12 mesi)	1.400,00
Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 mesi gravida)	1.800,00
Vacca in asciutta	1.700,00
Vacca in lattazione	1.900,00
Torello (M <12 mesi con certificazione ARAV di destinazione alla riproduzione)	1.000,00
Toro (M oltre 12 mesi certificato ARAV da riproduzione)	1.400,00

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI RAZZA (ATTESTATA IN BDN O PASSAPORTO), NON ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO: - 20% del valore del corrispondente capo iscritto al LG;

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI BOVINI DA LATTE METICCI: - 40% del valore del corrispondente capo iscritto al LG di razza Frisona.



ae539ba1



BOVINI DA CARNE

	CAPO ISCRITTO AL LIBRO GENEALOGICO
RAZZA CHAROLAISE / LIMOUSINE/INCROCI TRA LE DUE RAZZE IN ALLEVAMENTI ISCRITTI	
Vitello/a (M/F 0-6 mesi)	1.700,00
Vitello (M oltre 6 mesi)	3.100,00
Vitella (F 6-12 mesi)	2.000,00
Manza (F 12-24 mesi non fecondata)	2.500,00
Giovenca (F 12 mesi -3 anni gravida)	2.900,00
Vacca > 3 anni	3.000,00
Toro (M certificato ARAV da riproduzione oltre 12 mesi)	5.000,00

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI RAZZA (ATTESTATA IN BDN O PASSAPORTO) NON ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO: - 20% del valore del corrispondente capo iscritto al LG;

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI BOVINI DA CARNE METICCI: - 40% del valore del corrispondente capo iscritto al LG di razza Charolaise/Limousine.



ae539ba1



OVI-CAPRINI

OVINI	CAPO ISCRITTO AL REGISTRO DI RAZZA
RAZZE DA CARNE (ALPAGOTA, BROGNA, FOZA, LAMON E ALTRE RAZZE DA CARNE CON REGISTRO DI RAZZA)	
Agnello < 3 mesi M/F	150,00
Agnello 3-6 mesi M/F	160,00
Agnellone > 6 mesi M/F	180,00
Pecora tra 1 e 4 anni (Alpagota, Brogna e altre razze)	250,00
Pecora tra 1 e 4 anni (Foza, Lamon)	290,00
Pecora sopra i 4 anni (Alpagota, Brogna e altre razze)	190,00
Pecora sopra i 4 anni (Foza, Lamon)	200,00
Pecora gravida (Alpagota, Brogna e altre razze)	280,00
Pecora gravida (Foza, Lamon)	300,00
Ariete > 2 anni	350,00
RAZZE DA LATTE CON REGISTRO DI RAZZA	
Agnello < 3 mesi M/F	170,00
Agnello 3-6 mesi M/F	220,00
Agnellone > 6 mesi M/F	300,00
Pecora da latte	350,00
Pecora sopra i 4 anni	250,00
Pecora gravida	500,00
Ariete > 2 anni	900,00
CAPRINI	CAPO ISCRITTO AL REGISTRO DI RAZZA
RAZZE CAPRINE CON REGISTRO DI RAZZA (CAMOSCIATA DELLE ALPI, SAANE, ALTRE RAZZE CAPRINE)	
Capretto 0 – 6 mesi M/F	250,00
Capretto 6 – 12 mesi M/F	350,00
Capra da latte	450,00
Capra sopra i 4 anni	300,00
Capra gravida	500,00
Becco	900,00

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI OVINI DA CARNE, OVINI DA LATTE E CAPRINI NON ISCRITTI AL REGISTRO DI RAZZA O METICCI: - 30% del valore del corrispondente capo iscritto al registro di razza;

VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI CAPRETTA NANA/TIBETANA: 100,00 € a capo



ae539ba1



EQUIDI

RAZZA CAITPR / NORICA E ALTRE RAZZE PESANTI	CAPO ISCRITTO LG (PASSAPORTO di L.G.)	CAPO NON ISCRITTO (PASSAPORTO A.E.)
Puledri M. e F. dalla nascita all'identificazione (con denuncia di nascita)	900,00	700,00
Puledri M. e F. fino a 12 mesi	1.500,00	1.100,00
Puledre (F) nate anno precedente con valutazione Positiva (cat. L.G. 18 mesi) < a B	2.000,00	1.500,00
Puledre (F) nate anno precedente con valutazione Positiva (cat. L.G. 18 mesi) > a B	2.500,00	
Puledri (M) nati anno precedente con valutazione Positiva (cat. L.G. 18 mesi)	2.700,00	1.800,00
Puledre di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritte con qualificazione < a B	2.800,00	
Puledre di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritte con qualificazione > a B	3.100,00	
Puledri M. di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritti	4.500,00	
Giumenta / fattrice > 3 – 8 anni gravida (qual. < B)	3.000,00	2.200,00
Giumenta / fattrice 3– 10 anni gravida (qual. B o >)	4.500,00	2.200,00
Stalloni 3– 8 anni (qualificazione < B)	4.500,00	2.500,00
Stalloni 3 – 10 anni (qualificazione B o >)	5.500,00	
Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre limite d'età categorie precedenti	-20%	-20%
Soggetti Domati e addestrati come da categorie precedenti con certificazione del L.G. / ARAV	+ 30%	+ 30%
RAZZA HAFLINGER ITALIA, MAREMMANA, ITALIANO DA SELLA E ALTRE RAZZE DA SPORT /LEGGERE		
Puledri M. e F. dalla nascita all'identificazione (con denuncia di nascita)	600,00 + costo della monta documentato	500,00
Puledri M. e F. fino all'anno (Iscritti o con valutazione positiva)	1.500,00	800,00
Puledri M. e F. nati anno precedente (cat. LG 18 mesi)	1.800,00	1.000,00
Puledri M. e F. di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritti	2.500,00	1.300,00
Puledri M. e F. di 3 anni (iscritti ma non valutati)	3.000,00	1.600,00
Giumenta / fattrice > 30 mesi – 8 anni gravida (qual. < B)	3.300,00	1.800,00
Giumenta/ fattrice > 30 mesi – 10 anni gravida (qual. B o >)	4.500,00	1.800,00
Stalloni 30 mesi – 10 anni (qual. B o >)	7.000,00	2.500,00
Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre limite d'età categorie precedenti	- 20%	- 20%
Soggetti Domati e addestrati come da categorie precedenti con certificazione del L.G. / ARAV	+ 30%	+ 30%



ASINI						
	RAZZE e/o Tipo					
Categorie	Asino Sardo ISCRITTI al R.A.	Asino Bianco dell'Asinara ISCRITTI al R.A.	Altre razze Tipo medio (Amiatino e simili) ISCRITTI ai L.G. o R.A.	TIPO LEGGERO < 150 KG NON ISCRITTI ai L.G. o R.A.	Razze Tipo PESANTE (Martinese, Ragusano, Romagnolo) ISCRITTI ai L.G. o R.A.	TIPO PESANTE (>150 KG) NON ISCRITTI ai L.G. o R.A.
Puledri sotto madre / svezzati	M. 500,00 F. 800,00	M. 1.500,00 F. 1.500,00	M. 450,00 F. 600,00	M. 250,00 F. 350,00	M. 600,00 F. 750,00	M. 400,00 F. 450,00
Puledri M. e F. nati l'anno precedente	M. 700,00 F. 900,00	M. 1.700,00 F. 1.800,00	M. 600,00 F. 800,00	M. 450,00 F. 550,00	M. 750,00 F. 1.000,00	M. 450,00 F. 650,00
Puledri di 2 anni	M. 800,00 F.1.000,00	M. 1.900,00 F. 2.000,00	M. 800,00 F. 1000,00	M. 500,00 F. 650,00	M. 1.200,00 F. 1.600,00	M. 650,00 F. 900,00
Giumenta / Fattrice 3 – 10 anni gravida	1.200,00	2.500,00	1.500,00	700,00	2.500,00	1.200,00
Stalloni 3 – 10 anni iscritti	1800,00	2.500,00	2.000,00	800,00	3.500,00	1.500,00
Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni oltre i limiti d'età delle categorie precedenti: -20%						

DANNI ALL'APICOLTURA

DANNO SUBITO	VALORE FORFETTARIO SULLA BASE DEI DATI ISMEA 2020
DISTRUZIONE INTERA FAMIGLIA	€ 110,00
DISTRUZIONE CASSETTA	€ 80,00
DISTRUZIONE TOTALE ARNIA	€ 180,00
PERDITA APE REGINA	€ 16,00
SOTTRAZIONE /MANCATA PRODUZIONE MIELE	€ 6,00 /Kg



ae539ba1

